

ART. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita fra le associazioni di volontariato aventi sede legale nel territorio della Provincia di Bologna, l'associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO" (acronimo A.S.VO.) con sede in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4 .

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi Sociali

L'A.S.VO è una associazione, senza fini di lucro, autonoma, pluralista che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.

Essa ha lo scopo di realizzare direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere, sviluppare le organizzazioni e le attività di volontariato nella Provincia di Bologna.

L'A.S.VO., in armonia con i fini istituzionali propri e delle Leggi sul volontariato, si propone, pertanto di:

- a) Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) Favorire le relazioni fra le varie realtà di volontariato, salvaguardandone l'autonomia e l'originalità, promuovendo una progettualità comune al terzo settore e realizzando una relazione con le Istituzioni, sul piano di pari dignità;
- c) Dar vita a nuove e più elevate forme di partecipazione del volontariato alla vita pubblica per la costruzione del bene di tutti;
- d) la gestione di servizi per le attività di volontariato fra cui un Centro di Servizio come previsto dell'art. 15 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Art. 3

Attività

Per il perseguimento degli scopi enunciati nell'art. 2 del presente statuto l' A.S.VO. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il volontariato, con Istituzioni, Enti, Associazioni, Movimenti, Fondazioni ed Imprese.

A titolo esemplificativo A.S.VO. potrà:

- Favorire la costituzione di organizzazioni di volontariato, di orientarle nella scelta della forma giuridica ed organizzativa;
- Offrire assistenza, consulenza e sostegno alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- Fornire consulenze e realizzare iniziative in ambito amministrativo, legale, fiscale, progettuale, organizzativo e formativo; privilegiando le attività utili al superamento delle situazioni di disagio della cittadinanza oltre i confini associativi;
- Approfondire, attraverso ricerche e studi, la conoscenza del fenomeno del volontariato e curare con ogni mezzo la diffusione delle informazioni acquisite;
- Fornire servizi agli Enti Locali ed alle Istituzioni Pubbliche tramite apposite convenzioni;
- Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici;
- Partecipare a bandi per la gestione di Centri di Servizio per il Volontariato

Tutte le attività rivolte al conseguimento degli scopi sociali sono potenziali settori di attività dell' A.S.VO..

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

Soci

Possono essere Soci di A.S.VO. le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro Provinciale o Regionale aventi sede legale nella provincia di Bologna (singole o associate): esse sono rappresentate dal suo presidente o da altra persona all'uopo delegata.

Alle Organizzazioni di Volontariato aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

Potranno essere ammesse le sole Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrivibilità nel Registro Regionale o Provinciale del Volontariato.

Le Associazioni di Volontariato iscritte al registro Regionale o Provinciale debbono rappresentare la maggioranza dei Soci.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

I Soci debbono contribuire all'attività dell'associazione obbligandosi inoltre al pagamento di un contributo periodico secondo le modalità e nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea su proposta Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto a intervenire all'assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'Associazione, nonché provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

Si esclude ogni limitazione di rapporto associativo in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Gli Associati non possono percepire alcuna utilità economica, né di altra natura.

Art. 5

Domanda di Ammissione

Al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione e dovrà riportare indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

Delibera di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni dal ricevimento, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. L'Ammissione si perfeziona con il pagamento della quota periodica associativa.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà il Collegio dei Garanti, dandone risposta entro 60 giornie, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 7

Doveri dei soci.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa di cui all'art. 4.

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, in facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

La quota associativa periodica rappresenta un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per :

- a) recesso che dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e che avrà efficacia allo scadere dell'anno in corso, purchè la comunicazione sia fatta almeno 3 mesi prima;
- b) messa in liquidazione o scioglimento dell'associato, nella quale ipotesi la cessazione della qualifica di socio si produrrà di diritto;
- c) esclusione per gravi motivi e, tra questi, nei seguenti casi:
 - perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - mancato pagamento della quota associativa periodica, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal sollecito effettuato dal Presidente o dal Segretario;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - violazione delle norme statutarie o dei regolamenti interni o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - condotta tale da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione.

La perdita della qualifica di socio nelle ipotesi di cui al punto c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica

I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di espulsione o radiazione è ammesso ricorso da presentarsi al Presidente entro trenta giorni dalla decisione. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

I Soci receduti, esclusi o che abbiano cessato di appartenere ad A.S.VO. non hanno diritto alla restituzione dei contributi periodici versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei sindaci revisori;
- g) Il Collegio dei garanti.

Art. 10

Assemblea Generale degli Associati

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Generale degli associati è costituita dai Presidenti o da un loro delegato di tutte le Associazioni aderenti all'A.S.VO.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione e con avviso scritto da inviare ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'assemblea deve nominare un segretario verbalizzante tra i Soci il quale unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere le deliberazioni opportunamente riportate su un libro verbali delle Assemblee.

L'Assemblea generale degli associati è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei Soci; in questo ultimo caso Il Presidente provvede alla convocazione motivata entro venti giorni dalla richiesta.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti e le espressioni di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 11

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. Essa:

- approva il bilancio preventivo e le relazioni di accompagnamento;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito a quanto previsto dagli articoli 6 e 8.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuto.

Tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti in Assemblea.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una delega.

Art. 12

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
- L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile in prima convocazione la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei presenti .

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Per la validità della deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio è indispensabile la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti Soci.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Straordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una delega

Art. 13 **Votazioni**

Fatte salve le delibere che riguardano le persone, che avverranno a scrutinio segreto, le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano. Tuttavia le modalità di votazione possono essere modificate qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci ammessi al voto.

Art. 14 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri di cui 1 (uno) nominato dal Comitato di Gestione nel caso in cui A.S.VO. sia il soggetto incaricato della gestione del Centro di Servizio per il Volontariato come previsto dell'art. 15 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 .

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i rappresentanti delle Organizzazioni Associate e da queste delegati.

Può essere eletto in Consiglio Direttivo un solo rappresentante di organizzazioni che appartengano, per finalità o per statuto, ad una stessa federazione o associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri eletti in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale o provinciale devono costituire la maggioranza dei membri in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e stabilisce le deleghe degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Segretario.

Art. 15 **Riunioni Del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata, o in caso di urgenza a mezzo di telegramma, fax, e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte dell'interessato, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte sul libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16 **I Consiglieri**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. La sostituzione del Consigliere decaduto spetta all'Assemblea che dovrà essere appositamente convocata nei trenta giorni successivi la decadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere entro 20 giorni a convocare l'Assemblea per procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente. Eventuali spese di vitto,

alloggio e trasferimento saranno rimborsate esclusivamente in quanto adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera circa l'ammissione dei soci;
- indica le motivazioni di esclusione che sottopone all'Assemblea;
- compila i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stabilisce le quote annuali dovute dai Soci;
- redige entro il 31 marzo di ogni anno il Bilancio d'esercizio che, corredato della relazione illustrativa, trasmette al Collegio dei Revisori;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- stabilisce gli eventuali regolamenti interni;
- delega i propri poteri a uno o più dei suoi membri;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo;
- nomina al proprio interno un Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nel limite delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 18

Il Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è formato da n. 5 membri da scegliersi esclusivamente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo provvede alla puntuale e corretta esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo riunendosi almeno mensilmente e relazionando delle proprie attività al Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva.

La durata dell'incarico è vincolata a quella del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo può decidere sulle questioni urgenti salvo convalida del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 19

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della stesura del bilancio preventivo dell'Associazione e delle gestioni da essa assunte e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo per gli adempimenti statutari.

Art. 21

Collegio Dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato dal Comitato di Gestione nel caso in cui A.S.VO. sia il soggetto incaricato della gestione del Centro di Servizio per il Volontariato come previsto dell'art. 15 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e da 2 (due) membri supplenti eletti preferibilmente tra i Soci. Almeno uno dei Sindaci Revisori Effettivi e uno dei supplenti dovranno essere scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui , per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, si procederà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea attraverso la redazione della propria relazione di accompagnamento al Bilancio.

I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro effettivo del Collegio sindacale, subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso in cui il membro uscente fosse l'unico iscritto al registro dei Revisori Contabili, occorrerà dare priorità alla soddisfazione di tale requisito. I nuovi nominati scadranno insieme a quelli in carica.

Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età ovvero il Sindaco Revisore iscritto al registro dei revisori Contabili.

L'incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

La carica di Sindaco Revisore è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 22

Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti, eletto dall'Assemblea Generale degli associati, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra i membri delle associazioni aderenti all' A.S.VO. dotate della necessaria competenza.

La funzione dei Garanti è svolta gratuitamente.

Il Collegio è organo di garanzia statutaria, regolamentare, su richiesta, esprime pareri sulla loro corretta applicazione.

Esso esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, anche l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche e soci.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio rimane in carica tre anni.

Art. 23

Mezzi finanziari e fondo comune patrimonio

L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento e per il sostegno dell'attività istituzionale da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici;
- c) Libere erogazioni degli aderenti o di terzi privati;
- d) Rimborsi da convenzioni;
- e) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Art. 24

Bilancio D'esercizio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Bilancio, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori, dovrà essere messo a disposizione dei Soci presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

Art. 25

Bilancio Preventivo

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria all'uopo convocata il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo corredato di una relazione sulle linee strategiche che l'associazione si prefigge di perseguire.

Art. 26

Residui Di Bilancio

Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature ed in ogni caso secondo quanto in tal senso deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che approva il Bilancio il cui residuo attivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 27

Scioglimento dell'associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità, i quorum costitutivi e le maggioranze previste dall'articolo 12 comma 5.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento decide, salvo disposizione imposta per Legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque a favore di altre associazioni/organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore, secondo le norme previste dal Codice Civile e dalla Legge vigente in materia.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 28

Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice civile e delle leggi vigenti con particolare riguardo alla Legge 266/1991.

